



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Ufficio Economia e Politica agraria

Via G.B. Trener, 3 – 38121 Trento

T +39 0461 495699 – 495906

F +39 0461 495763

pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Oggetto: VADEMECUM sulle novità della L.p. 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019) e del suo regolamento d'esecuzione.

In data 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il D.P.P. 27 dicembre 2021, n. 22-56/Leg (B.U.R. 30/12/2021) di approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale sull'agriturismo 2019. Dalla medesima data il nuovo "pacchetto normativo" sostituisce quello del Capo II della L.P. 10/2001 (abrogato) e del relativo regolamento di esecuzione.

Di seguito si riportano le principali **novità** della nuova normativa, facendo presente che la normativa completa è scaricabile anche dai seguenti siti:

<http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Agriturismo/Normativa-e-Autorizzazioni>

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=34103>

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=36848>

1. La fattoria didattica, in virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e) della L.P. 10/2019, torna a far parte delle attività agrituristiche.
2. Sono state definite più puntualmente le tipologie e le composizioni delle unità abitative (art. 1 del regolamento), prevedendo anche i monocalci.
3. Nell'ambito dei limiti quantitativi massimi dell'attività agrituristiche:
 - viene eliminata la soglia massima di 60 posti tavola per la somministrazione di pasti e bevande tipici e per la degustazione di prodotti aziendali,
 - viene aumentato da 15 a 20 il numero di piazzole per l'agricampeggio (art. 2, comma 1, lett. b) del regolamento);
 - viene prevista l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino minori senza computo nel numero dei posti letto dichiarato nella SCIA.
4. Nell'ambito della verifica del rapporto di connessione:
 - l'attività di degustazione dei prodotti aziendali viene conteggiata nella misura di 0,10 ore per posto tavola e per giornata di apertura (art. 3, comma 1, lett. b), n. 4, del regolamento);
 - per l'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici è stata semplificata la tabella relativa alle dimensioni minime delle attività agricole, prevedendo sempre, anche per le aziende zootecniche, la necessità di diversificazione con almeno due tipologie produttive (art. 4, comma 1, e Tabella 1 dell'allegato A del regolamento);
 - anche per attività fino a 10 posti letto o posti tavola è necessaria la prevalenza delle ore agricole sulle quelle agrituristiche.
5. Relativamente alle percentuali minime di prodotti alimentari utilizzati dall'operatore agrituristiche (art. 4 del regolamento):

- per la somministrazione di pasti e bevande tipici e la degustazione dei prodotti aziendali la quota minima di prodotti aziendali è ora pari al 20% del valore annuo dei prodotti alimentari utilizzati nell'agriturismo (fatture di acquisto e fatture di passaggio dalla propria azienda agricola all'agritur). Inoltre deve essere una quota minima del 70% di prodotti aziendali e di prodotti alimentari trentini di altre aziende agricole trentine, nonché prodotti lavorati e prodotti trasformati ottenuti da prodotti agricoli trentini (ottenuti da coltivazioni su terreni siti in provincia di Trento o da animali allevati in provincia di Trento) ;
- per la somministrazione di pasti e bevande tipici e per la degustazione di prodotti aziendali il 100% dei formaggi, dei prodotti enologici ed ittici devono essere espressione del territorio trentino (baccalà escluso);
- in caso di somministrazione delle sole prime colazioni tali % minime non si applicano, ma devono essere impiegati almeno 4 prodotti propri o di altre aziende agricole trentine;
- tra i prodotti non computati nelle % sopra indicate, si sono aggiunti il cacao ed i prodotti privati del glutine;
- ai fini dei calcoli di cui sopra, si considerano prodotti aziendali anche i seguenti:
 - prodotti alimentari costituiti da materie prime dell'azienda agricola e da prodotti ottenuti dall'utilizzo prevalente di tali materie prime mediante lavorazioni e trasformazioni all'interno o all'esterno dell'azienda agricola;
 - i prodotti conferiti ad una cooperativa agricola e poi riacquistati (trasformati o meno),
 - i prodotti dei soci (in caso di attività agrituristica esercitata da una cooperativa o da società tra imprese agricole) venduti all'operatore agrituristico,
 - i prodotti in soccida (se l'operatore agrituristico è soccidante, o se è soccidatario ma riacquista il prodotto senza che questo lasci l'azienda);
 - le materie prime della caccia, della pesca o della raccolta spontanea ottenute o acquistate dall'imprenditore agricolo ai sensi delle vigenti leggi provinciali;
- sul sito <http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Agriturismo/> Controlli sarà pubblicato un foglio di calcolo per un corretto monitoraggio delle % da parte dell'operatore agrituristico, con alcune note per la compilazione;
- le nuove disposizioni sulle % prodotti si applicano dall'anno di fatturazione 2022;
- l'origine e la provenienza dei prodotti alimentari, e l'eventuale assegnazione del marchio qualità trentino, deve essere documentata dall'operatore agrituristico nella lista delle pietanze e nell'eventuale sito internet e/o social network dell'agritur (art. 5 regolamento).

6. Calendario di apertura: secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento, l'orario ed i periodi di apertura sono liberamente scelti e comunicati dall'operatore agrituristico al Comune tramite la SCIA. Devono comunque essere rispettati i disposti dell'art. 2, comma 2 del regolamento (l'ospitalità a favore delle stesse persone non può protrarsi per un periodo superiore a tre mesi) e dell'art. 3 del regolamento (rapporto di connessione fra l'attività agricola ed agrituristica). Permane l'obbligo di esposizione all'esterno della struttura agrituristica, sull'eventuale sito internet e/o social network degli orari e dei periodi di apertura e chiusura dell'esercizio agrituristico.

7. Relativamente alle deroghe:

- è confermata la possibilità di svolgere l'attività al di fuori dell'azienda, nel rispetto delle tipologie autorizzate, occasionalmente e per non più del 30% delle giornate di apertura. In tal caso, è necessaria la trasmissione della SCIA per attività di somministrazione temporanea al comune in cui si svolgerà tale attività, che la inoltrerà al comune in cui ha sede l'azienda agrituristica per le necessità di vigilanza (art. 2, comma 5 del regolamento);
- non è più menzionata la possibilità di derogare dagli altri contenuti della SCIA agrituristica, con riferimento in particolare al numero massimo di posti autorizzati, alla giornate di apertura settimanali o stagionali indicate nella SCIA, al numero di pasti giornalieri indicati nella medesima.

8. Nell'ambito dei locali da destinare all'agriturismo (artt. da 8 a 11 del regolamento):

- non sono più indicate le misure minime e massime dei locali agrituristici, rinviando alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie, ecc., salve le deroghe indicate per le malghe;
- è venuta meno la deroga all'abbattimento delle barriere architettoniche fino a 10 ospiti (cfr. art. 6, comma 4, della L.p. 10/2019);

- nei casi in cui è possibile usare la cucina ed il bagno personale dell'abitazione, questi locali sono pure soggetti alla vigilanza ai sensi della normativa agrituristica e sanitaria (art. 10 e art. 12, comma 2, del regolamento);
 - è stata prevista la possibilità di macellazione di pollame e lagomorfi (conigli e lepri) in un locale dedicato - almeno per il periodo in cui si svolge la lavorazione - dell'agriturismo, nel tassativo rispetto delle norme igienico sanitarie e sul benessere degli animali (art. 7 della L.p. 10/2019 ed art. 15 del regolamento);
 - è stato specificato che nei locali agrituristici (inclusi cucina, bagni e sale) non possono essere svolte altre attività economiche (in particolare di tipo commerciale, nemmeno da parte di terzi soggetti) diverse da quelle agricole previste dall'art. 2135 del codice civile (ad es. vendita dei prodotti aziendali e dell'attività di agricoltura sociale ai sensi del capo II bis della L.P. 10/2001, il cui regolamento di esecuzione è in fase di definizione. Ciò, anche in aderenza alle previsioni urbanistiche e catastali di questi locali (art. 8, comma 1 del regolamento).
10. Per la fattoria didattica, si prevede l'individuazione di un responsabile aziendale, di specifici obblighi formativi in capo a quest'ultimo nonché un programma dell'offerta didattica da allegare alla SCIA (art. 14, comma 4 e art. 19, comma 1, lett. k) del regolamento).
11. Divieto per gli operatori agrituristici di utilizzare dizioni ambigue e atte a creare confusione con quelle riservate all'agriturismo, quali ad esempio "ristorante", "bar", "pizzeria". Si ricorda inoltre il divieto di utilizzo di dizioni riservate per altre tipologie, quali "bed and breakfast", "rifugio", "affittacamere" ecc. (art. 10 della L.P.).
12. Obblighi:
- vengono introdotti obblighi formativi con cadenza almeno triennale, in capo all'operatore agrituristico e al responsabile per la fattoria didattica, con un sistema basato sui crediti formativi (art. 7 del regolamento);
 - relativamente all'obbligo di esposizione della SCIA si precisa che devono essere oscurati i dati personali.
13. Modifiche delle procedure (artt. 8 e 18 della L.P. e artt. 18 e 19 del regolamento):
- il nuovo modello di SCIA per lo svolgimento dell'attività agrituristica è in fase di definizione e sarà approvato a breve con determinazione del Servizio agricoltura, acquisito il parere della Conferenza delle Autonomie Locali e dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione. Seguirà comunicazione operativa in proposito da parte del Servizio agricoltura;
 - abrogazione del nullaosta per l'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato dal Servizio Agricoltura;
 - in caso di interventi edilizi agrituristici in area agricola e area agricola di pregio del PUP, il richiedente deve presentare domanda alla Sotto Commissione della Commissione Urbanistica Provinciale, oltre che ai sensi della L.P. 15/2015, anche ai sensi della L.P. 10/2019 (parere con doppia valenza);
 - per interventi edilizi "agrituristici" collocati al di fuori delle aree agricole o di pregio del PUP, che richiedono la presentazione del permesso di costruire, il Comune deve acquisire il parere del Servizio Agricoltura;
 - nei casi di interventi edilizi "agrituristici" che non richiedono il permesso di costruire, nonché nei casi di cambio del gestore dell'agriturismo non vi è alcun parere preventivo: la Provincia apprenderà le modifiche direttamente dalla SCIA che autorizza lo svolgimento dell'attività agrituristica, segnalando al Comune ed all'interessato solo eventuali anomalie. Al fine di tale verifica la SCIA amministrativa è integrata con la documentazione necessaria (art. 19, comma 1, lettera d) del regolamento).
14. Norme transitorie:
- Le SCIA in essere per attività di agriturismo e/o di fattoria didattica mantengono la loro validità ai sensi della nuova disciplina sull'agriturismo, fatte salve le necessità di eventuali adeguamenti sopra indicate;

- gli esercizi esistenti che non posseggono i requisiti previsti dalle nuove disposizioni devono conformarsi entro il 14 luglio 2022, ossia 6 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa regolamentare;
- le aziende zootecniche che non posseggono la diversificazione di attività prevista dalla Tabella 1 dell'allegato A del regolamento hanno invece due anni di tempo (sempre dalla data di entrata in vigore della nuova normativa regolamentare) per conformarsi a tale requisito (art. 23, comma 5 del regolamento);
- le imprese in possesso del nullaosta per l'esercizio dell'attività agrituristica già rilasciato ai sensi della L.P. 10/2001, se non hanno avviato l'attività (o ampliato la stessa) prima della scadenza del suo termine triennale di validità, che devono eventualmente conformare la stessa entro il 14 luglio 2022, ossia 6 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
- non sono previste norme transitorie relativamente ai casi di nullaosta scaduti prima della chiusura delle pratiche edilizie presso il Comune. Qualora non intervengano varianti l'interessato può procedere a completare i lavori e presentare la SCIA per lo svolgimento dell'attività agrituristica. Invece in caso di modifiche progettuali devono essere seguite le nuove procedure.

15. Sanzioni (art. 14 della L.P. e art. 21 del regolamento):

- aggiornamenti degli importi delle sanzioni amministrative;
- temperamento sanzionatorio (ossia possibilità di regolarizzare entro il termine assegnato, senza pagare sanzioni pecuniarie) sugli obblighi formativi (Nota: valutare se tenerlo in evidenza), sugli obblighi espositivi e su quanto dichiarato nell'autovalutazione al fine della classificazione;
- dimezzamento della sanzione relativa al mancato rispetto delle % dei prodotti stabilite dall'art. 4 del regolamento in caso di violazioni di lieve entità, intendendosi come tali le violazioni di un solo limite minimo, con scarto non superiore a 10 punti percentuali, e le violazioni per le quali il valore annuo totale dei prodotti alimentari acquistati per l'attività agrituristica sia inferiore a 10.000 euro.

16. Riforma della **classificazione** degli esercizi agrituristici, che resta differente da quella nazionale ed è ancora articolata da 1 a 5 margherite. Alla pagina internet <http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Agriturismo/Classificazione> viene riportata la griglia, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2218 di data 16 dicembre 2021. A tal fine si renderà necessario per TUTTI gli operatori agrituristici accedere al portale SUAP e di trasmettere la nuova classificazione, entro il 16 dicembre 2022 (1 anno dall'approvazione della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2218/2021), oltre all'informativa privacy. Agli esercizi non riclassificati entro tale termine sarà attribuita d'ufficio la classificazione ad 1 margherita e non saranno riportati i requisiti di classifica negli open data provinciale e nazionale. Seguirà comunicazione operativa in proposito da parte del Servizio agricoltura.

Per le aziende vitivinicole con propria cantina si ricorda che l'attività di enoturismo è disciplinata dall'art. 23 bis della L.P. 10/2001 e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.P. 17 dicembre 2021, n. 22-57/Leg (su tale materia si rinvia a distinta circolare). Tuttavia gli operatori vitivinicoli già operanti nell'enoturismo ai sensi dell'art. 23 bis previgente possono invece optare per il passaggio ad attività agrituristica, presentando la relativa SCIA entro il 14 ottobre 2022, ossia entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa (art. 18, comma 5 della L.p. 10/2019). Alle aziende agricole che svolgono attività di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica (compresenza delle due SCIA per locali diverse dell'azienda), continuano ad applicarsi, altresì, le disposizioni in materia di agriturismo (art. 23 bis, comma 7 della L.p. 10/2001).

Per chiarimenti ed informative aggiuntive può essere contatto l'Ufficio Economia e Politica agraria (tel. 0461/495699-495906).

IL DIRIGENTE
- dott. Fabrizio Dagostin -